



DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di domanda e nelle istruzioni si riferiscono alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, Articolo 1, commi da 186 a 202 e al Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti adottato dal Comune di Guidonia Montecelio con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23.03.2023 e successiva proroga della scadenza come da Deliberazione C.C. n. 36 del 27.06.2023.

Premessa

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte il Comune impositore, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge -1° gennaio 2023 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e comunque non oltre la data del 30 Settembre 2023 come prorogata da Deliberazione C.C. n. 36 del 27.06.2023.

La domanda, da redigersi su modello predisposto allegato, può essere presentata tramite:

- **raccomanda A/R** indirizzata alla sede del Concessionario sita in Via Condotta Vecchio, 50 – 03019 – Supino - FR (farà fede la data di consegna all'Ufficio Postale);
- **posta elettronica certificata** alla seguente PEC treesseitalia@postecert.it
- **consegna a mano** presso lo sportello del Concessionario sito in Guidonia Montecelio via Vincenzo Lunardi n. 7.

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso disponibile in formato elettronico dal sito internet del Comune di Guidonia Montecelio <https://www.guidonia.org/> e del Concessionario Tre Esse Italia Srl <https://www.treesseitalia.it/>

COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Il presente modello è costituito da:

- intestazione, contenente la casella “**DOMANDA SOSTITUTIVA**” da selezionare in ipotesi di sostituzione della domanda precedentemente presentata ed il campo ove indicare la data di invio della domanda precedentemente trasmessa che si intende sostituire;
- quadro “**DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE**”, destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro “**RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI**”, relativo all'indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;

Informativa sulla privacy



- quadro “**MODALITÀ DI DEFINIZIONE**”, in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia, nelle ipotesi di definizione di cui all’articolo 4 “importi dovuti” del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti deliberato dall’Ente. Il codice da inserire in base allo stato di giudizio in cui si trova la controversia da definire, è indicato nel successivo paragrafo “*modalità di definizione*”;
- quadro “**DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE**”, in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l’atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto del totale degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio, di spettanza dell’Ente impositore, nonché le relative modalità di pagamento, se in unica soluzione o a rate;
- quadro “**DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO**” nel quale sono indicati gli importi originari degli atti oggetto della controversia, gli eventuali importi già versati, l’importo netto dovuto e le modalità di versamento, se in unica soluzione o a rate;
- quadro “**FIRMA DELLA DOMANDA**”, riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda;
- quadro “**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE**”, che deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato che trasmette la domanda di definizione.

INDICAZIONI SUI FORMAT DEL MODELLO DA COMPILARE

Dati identificativi del richiedente:

Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado;

Soggetto Giuridico: in caso di soggetto diverso da persona fisica indicare anche la ragione sociale della società che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado e i riferimenti e la qualifica del titolare (*rappresentante legale, amministratore, curatore, ecc...*).

Riservato a Soggetti subentrati:

Persona fisica: nell’ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell’erede per il defunto, l’erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e la natura della ragione giuridica che lo autorizza. I dati del soggetto che ha introdotto il giudizio originario devono essere riportati sempre nella sezione “*Dati identificativi del richiedente*”.

Soggetto Giuridico: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune di nascita, provincia di nascita). I dati del soggetto che ha introdotto il giudizio originario devono essere riportati sempre nella sezione “*Dati identificativi del richiedente*”.

Recapiti:

Il richiedente, o il soggetto che presenta la domanda per conto di altri, deve indicare i recapiti telefonici e di posta elettronica anche certificata presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.

Informativa sulla privacy

Modalità di definizione:

ART. 4 “importi dovuti” del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti deliberato dall’Ente

Ai fini della definizione delle controversie, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023.

Nella casella “modalità di definizione” occorrerà indicare uno dei seguenti codici:

- **Codice n. 1** - nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria. Dovuto in definizione pari al 100% del valore della controversia;
- **Codice n. 2** - nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore. Dovuto in definizione pari al 100% del valore della controversia;
- **Codice n. 3** - nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione. Dovuto in definizione pari al 90% del valore della controversia;
- **Codice n. 4** - nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore. Dovuto in definizione pari al 40% del valore della controversia;
- **Codice n. 5** - nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore. Dovuto in definizione pari al 15% del valore della controversia;
- **Codice n. 6** - nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Dovuto in definizione pari al 5% del valore della controversia;
- **Codice n. 7** - se vi è stata reciproca soccombenza dell'Ente impositore e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo dovuto in definizione è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ovvero della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
- **Codice n. 8** - se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e l'Ente impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo dovuto in definizione è pari al 15 per cento del valore della controversia;
- **Codice n. 9** - se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2023 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;
- **Codice n. 10** - se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza dell'Ente impositore e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 1° gennaio 2023; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui l'Ente impositore è risultato soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;

Dati della controversia tributaria pendente:

Anno d'imposta: inserire l'anno d'imposta accertato riportato sull'atto impugnato;

Data di notifica del ricorso: inserire la data di notifica del ricorso oggetto della definizione;

Data di deposito del ricorso: indicare la data di deposito (eventuale) avvenuta presso la CGT del ricorso notificato al Comune impositore ed oggetto della definizione agevolata;

Organo giurisdizionale: indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Corte di Giustizia Tributaria).

Registro generale: indicare il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi a una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa.

Numero della Sentenza: inserire, se intervenuta tra le Parti alla data del 1° gennaio 2023, il numero della sentenza, non definitiva, oggetto della definizione agevolata. Se non vi è stata alcuna sentenza bisogna lasciare vuoto il format e spuntare il format "*sentenza non intervenuta*";

Data di deposito della Sentenza: indicare la data di deposito della Sentenza, non definitiva, intervenuta tra le Parti alla data del 1° gennaio 2023 ed oggetto della definizione agevolata. Se non vi è stata alcuna sentenza lasciare vuoto il format;

Tipo di atto impugnato: indicare la tipologia di atto impugnato rilevabile dallo stesso (*accertamento, accertamento esecutivo, ingiunzione, intimazione, ecc.*);

Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impugnato;

Data di emissione dell'atto impugnato: il numero è rilevabile dall'atto impugnato;

Valore della controversia: per valore della controversia si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

Determinazione dell'importo dovuto:

Importo lordo dovuto: indicare l'importo lordo dovuto per la definizione, determinato sulla base di quanto specificato dalle "*Modalità di definizione*" sopra illustrate ai sensi dell'Articolo 4 "*importi dovuti*" del Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti deliberato dall'Ente".

Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati a qualsiasi titolo, di spettanza del Comune impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purché non siano state oggetto di rimborso e purché gli importi indicati come versati siano chiaramente riferiti agli atti oggetto della controversia giudiziale per la quale si richiede la definizione agevolata. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (oneri di riscossione, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Se non è stato pagato alcun importo, indicare zero.

Importo netto dovuto: l'importo netto dovuto risulta dall'importo lordo dovuto ridotto dell'eventuale importo totale versato in pendenza di giudizio, indicato nell'apposito campo di cui sopra. Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma, l'importo lordo e l'importo netto dovuto corrispondono.

Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 20 per il versamento nel numero massimo di 20 rate trimestrali; da 2 a 19 nel caso sia prescelto un numero di rate trimestrali diverso da quello massimo).

Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l'importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare zero. Qualora sia stato indicato 1 nel campo "Numero rate" (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all'importo netto dovuto.

Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell'importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa.

(Eventuale) Indicazioni di atti successivi e liti successivi

Nel caso in cui, successivamente all'atto oggetto del contenzioso per il quale si sta richiedendo la definizione agevolata - indicato nella precedente sezione "*Dati della controversia tributaria pendente*" - sono stati emessi i conseguenti atti di riscossione coattiva, come ad esempio *ingiunzioni, intimazioni, atti esecutivi, ecc.*, è opportuno riportare i riferimenti di tali atti nella presente sezione.

Stesso discorso vale anche per i contenziosi eventualmente incardinatisi su detti atti successivi.

Firma della domanda:

La firma va apposta da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati e legittimati nel modello. In caso di soggetto Giuridico apporre anche il timbro. Inserire la data di sottoscrizione.

MODALITA' DI VERSAMENTO

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 settembre 2023. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la prima con scadenza sempre entro il 30 settembre 2023. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato ed attraverso bonifico bancario sui conti correnti di seguito indicati ed intestati al Comune di Guidonia Montecelio. Il conto corrente sul quale eseguire il versamento dipende dell'atto oggetto del contenzioso per il quale si richiede la definizione.

1. **Per avvisi di accertamento ICI, IMU, TASI:** bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato a "Comune di Guidonia Montecelio Servizio Tesoreria Tributi Locali Violazioni ICI" con il seguente codice IBAN **IT86O076010320000036201820**;
2. **Per avvisi di accertamento TARSU, TARES, TARI:** bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato a "COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI VIOLAZIONI" con il seguente codice IBAN **IT42U0760103200001008953091**;
3. **Per gli atti di RISCOSSIONE COATTIVA (Ingiunzioni, intimazioni, procedure cautelari-esecutivi, ecc.):** bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato a "COMUNE GUIDONIA MONTECELIO SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE COATTIVA" con il seguente codice IBAN **IT96G0760103200001011493481**.

Si raccomanda, inoltre, di utilizzare la seguente CAUSALE: Definizione agevolata liti pendenti "*contribuente, natura atto, tributo, anno d'imposta, n. atto, n. rata o rata unica*".

Nota Bene: Si rammenta, infine, che, in caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Informativa sulla privacy

Ai sensi del Regolamento UE 216/679 (GDPR), i dati personali raccolti vengono utilizzati solo nell'ambito dell'esercizio dell'attività di riscossione e conservati per il tempo necessario per espletare la procedura amministrativa. L'informativa sulla privacy è disponibile sul sito internet www.treesseitalia.it al seguente link: <http://www.treesseitalia.it/informative-privacy/>

ULTERIORE PRECISAZIONI

Al fine di rendere più agevole la comprensione dei dati e delle informazioni da riportare nel modello di adesione, si precisano i seguenti ed ulteriori aspetti:

- Con il termine **Comune impositore**, s'intende il Comune di Guidonia Montecelio e la società Concessionaria Tre Esse Italia in qualità di soggetto attivo nei ricorsi oggetto delle definizioni agevolate delle liti pendenti;
- Risultano irrilevanti gli esiti delle sentenze, non definitive, depositate dopo il 1° gennaio 2023. Ai fini del calcolo dell'importo da versare si deve considerare lo stato del contenzioso e delle eventuali sentenze intervenute alla data del 1° Gennaio 2023;
- Per ogni controversia tributaria pendente che s'intende definire è necessario presentare un apposito modello, completo di tutti i dati e le informazioni richieste;
- Il richiedente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.
- Contestualmente al modello di adesione e comunque non oltre il 30 settembre 2023 deve essere eseguito il versamento della prima rata o rata unica, da allegare all'istanza di adesione;